

Il punto di vista di chi deve applicare la Legge

Mario Di Domenicantonio

Commissione Interministeriale Permanente per l'impiego delle ICT
a favore delle categorie deboli o svantaggiate
Via Isonzo, 21/B - 00198 Roma
icdisabili@cnipa.it

A chi progetta, sviluppa e gestisce siti Web della Pubblica Amministrazione la Legge "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", porta elementi di continuità, di novità e di riflessione.

Come è stato ricordato, i testi normativi che attualmente trattano della accessibilità dei siti Web sono, in ordine di tempo, la Circolare Funzione Pubblica n. 3/2001 del 13 marzo 2001, la Circolare AIPA del 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32, la Direttiva del Presidente del Consiglio del 30 maggio 2002.

Tutte e tre le fonti, seppur con diverso accento, trattano in modo esplicito la accessibilità dei contenuti di un sito Web e delle applicazioni informatiche di una Pubblica Amministrazione, definendo principi generali e contesti d'uso, suggerendo soluzioni o indicando Linee Guida da seguire.

In verità, i temi trattati nelle tre fonti vanno oltre la accessibilità pura e semplice dei contenuti di un sito Web, perché mettono bene in evidenza l'importanza degli aspetti organizzativi coinvolti nel processo di progettazione, di sviluppo e di gestione di applicazioni Web e degli aspetti legati alla usabilità del prodotto confezionato.

Esse hanno dato un grande contributo ad introdurre anche nella Pubblica Amministrazione le tematiche relative alle barriere che le persone con disabilità incontrano nell'uso del Web.

Nella realtà dei fatti, esse si sono però dimostrate un strumento debole per raggiungere il risultato sperato di mettere a disposizione dei cittadini siti pubblici che abbiano le caratteristiche di qualità desiderate.

Il motivo principale di tale insuccesso è probabilmente dovuto al fatto che essendo esse fonti normative di rango secondario sono state percepite solo come indicazioni meramente tecniche o, al meglio, raccomandazioni generali di buone pratiche da seguire: una sorta di sintetici manuali di progettazione. E, come tutti i manuali, sono state spesso considerate astratte e generiche.

Un altro motivo dell'insuccesso è che sono state spesso interpretate erroneamente come destinate solo ai redattori tecnici delle pagine Web e non a tutti gli attori del processo di produzione di un sito Web o di una applicazione informatica, quali i grafici, gli esperti di comunicazione, i produttori dell'informazione. Si è così prestata attenzione più agli aspetti tecnici contenuti nelle norme che non alle considerazioni di merito e di metodo che costituivano il presupposto indispensabile per la applicazione delle specifiche stesse. La conseguenza è stata che il redattore tecnico si è trovato davanti soluzioni difficili da rendere accessibili senza le opportune modifiche. E poiché non poteva effettuare le modifiche necessarie, ha rinunciato a renderle accessibili.

In definitiva si sono dimostrate un strumento debole soprattutto perché non sono riuscite a trasmettere la consapevolezza che la accessibilità, e più in generale la qualità, è in realtà il risultato di un processo che vede coinvolti insieme tutti coloro

che partecipano alla realizzazione della comunicazione di una Pubblica Amministrazione.

La Legge cambia lo scenario.

E' una fonte normativa di rango primario con tutto quello che ne segue in termini di obblighi, controlli e sanzioni. Ha cioè una "forza" ben superiore a quella delle norme esistenti. Questo è il primo elemento di novità e probabilmente il più importante: tutti gli attori del processo di produzione hanno obblighi da rispettare. Dal momento del bando di gara per la progettazione o la realizzazione di applicazioni informatiche, siti Web inclusi, alla gestione, al monitoraggio l'elemento accessibilità assume rilevanza enorme.

Un altro elemento di novità, rispetto alle attuali norme, è nella prescrizione che gli strumenti didattici e formativi devono essere accessibili agli studenti con disabilità e ai loro insegnanti di sostegno (art. 5). Ciò rappresenta un impulso concreto alla integrazione delle persone con disabilità nella comunità civile.

Una novità, infine, è rappresentata dall'importanza che la Legge pone alla formazione del personale della Pubblica Amministrazione sul tema della accessibilità. L'articolo 8 della Legge prevede, infatti, la opportuna formazione del personale con disabilità per consentire a questo di integrarsi nel ciclo produttivo, e la formazione di quel personale che deve professionalmente operare in campi nei quali la accessibilità è elemento fondamentale: tecnici informatici, esperti di comunicazione, esperti di amministrazione.

A fronte di queste novità, la Legge riprende anche temi che sono già presenti nelle attuali norme.

Nella Legge viene data rilevanza agli aspetti organizzativi che sono presupposto al raggiungimento della accessibilità definendo nel regolamento di attuazione i "criteri e principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità" (art. 10, comma 1, punto a). Non è difficile immaginare che tali principi e criteri coinvolgeranno l'intera struttura della Pubblica Amministrazione, non solo le sue componenti tecnologiche.

La Legge non riguarda solo il Web, ma, come è chiaro fin dal titolo, i sistemi informatici nel loro complesso. La accessibilità ai contenuti del Web è solo un aspetto, molto importante, ma non unico. Ciò porterà, probabilmente, ad una revisione metodologica dei criteri di progettazione e realizzazione delle applicazioni informatiche in uso nella Pubblica Amministrazione e delle modalità di erogazione di servizi mediante strumenti informatici.

La Legge impone, però, una riflessione: in essa vengono demandate a regolamenti attuativi le definizioni di tutti i criteri, i principi operativi, i requisiti tecnici, le metodologie di controllo e verifica. Ciò può far sembrare svuotata di forza la Legge e come esempi contrari si portano, a parte il merito, la Sezione 508 del Rehabilitation Act degli Stati Uniti o le Raccomandazioni della Unione Europea. In entrambi i casi i requisiti tecnici sono definiti nella norma direttamente (Sezione 508) o con riferimento diretto (Raccomandazioni UE).

La mancata definizione, diretta o indiretta, dei requisiti sembra invece essere una scelta quanto mai opportuna perché:

1. la tecnologia si evolve molto rapidamente e perciò eventuali requisiti tecnici inseriti direttamente nella Legge potrebbero diventare obsoleti rispetto alle nuove realtà tecnologiche e i tempi per modificare opportunamente il testo legislativo potrebbero essere troppo lunghi per essere efficaci.
2. il riferimento diretto a Raccomandazioni esistenti (quali ad esempio le Linee Guida della Web Accessibility Initiative) pone un secondo problema: definire *a priori* il livello di conformità che si deve raggiungere. Ciò significa evidentemente dover entrare nel merito di quanto richiesto da ogni singolo

punto di controllo e, di nuovo, fare scelte che potrebbero rivelarsi superate dopo poco tempo.

Un Regolamento è uno strumento molto più agile e può essere modificato in tempi ragionevoli. In esso i requisiti indicati possono essere ben descritti e possono far tesoro delle esperienze acquisite col tempo.